



S E N T E N Z A N . 9 9 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 72989

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Maria Carrozzini (del foro di Lecce), nonché elettivamente domiciliato a Lecce in via 95° Reggimento Fanteria n° 139 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 26 novembre 2020 (omissis), militare dell'Aeronautica collocato a riposo dal 31 agosto 2019, ha evidenziato che le quote A e B della sua pensione erano state calcolate applicando la complessiva aliquota del 35% sancita dall'art. 44 del D.P.R. n° 1092/1973, anziché l'aliquota del 44% contemplata dall'art. 54 di quel medesimo D.P.R. per colui, quale

appunto l'odierno ricorrente, che avesse maturato tra i quindici e i venti anni di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995.

Perciò lui ha domandato che la pensione venisse riliquidata avuto riguardo alla predetta aliquota del 44%, con conseguente pagamento dei maggiori ratei.

2. Con comparsa depositata il 2 settembre 2022 si è costituito l'INPS, evidenziando di aver rideterminato *in melius* la pensione del ricorrente, in applicazione della sentenza n° 1/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte, e preannunciando il pagamento dei conseguenti arretrati con il rateo pensionistico di novembre 2022; nonché reputando che fosse così cessata la materia del contendere.

3. Poi, con memoria prodotta il 28 settembre 2022, il (omissis) ha emendato la domanda originaria nel senso di chiedere l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% riguardo all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995.

Per altro verso, con ordinanza emessa all'udienza del 4 ottobre 2022, è stato assegnato termine all'INPS per documentare il pagamento degli arretrati preannunciati nella sua comparsa. Tale incombente è stato evaso dall'INPS il 2 del mese successivo, producendo memoria e documenti.

Infine, dopo due rinvii ed una memoria conclusionale depositata dal (omissis) il 7 febbraio 2024, all'udienza del 19 di quello stesso mese la causa è stata discussa esclusivamente dal difensore dell'INPS e trattenuta in decisione, venendo quindi data lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

4. L'odierno ricorrente ha implicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere sulla domanda risultante dall'*emendatio libelli*: che, sul piano sostanziale, riflette l'orientamento di cui alla sentenza n° 1/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte, cioè l'applicazione dell'aliquota annua del

2,445% riguardo all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, la quale nel caso del (omissis)era di diciassette anni e quattro mesi (all. 1 al ricorso).

5. L'anteriorità dell'odierno giudizio rispetto alla soluzione interpretativa indicata dalle Sezioni Riunite con la predetta sentenza, in paragone ai pregressi approdi giurisprudenziali tanto in primo grado quanto in appello, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 72989, proposto da (omissis)(OMISSIS)contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19 febbraio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 26.02.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli